



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE PUNTUALE NELLA CARTELLA DI
PAGAMENTO: ESCLUSA LA GENERICA INDICAZIONE DI
“OMESSO VERSAMENTO”**

- Sentenza del 26/08/2025, n. 475 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza

Composizione

- Pres. Fiore
- Rel. Rosati di Montepandone

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO
- IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE -
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO -
CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

Cartella di pagamento costituente primo atto impositivo – Motivazione in fatto
e in diritto – Necessità – Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di motivazione degli atti riscossivi, la cartella di pagamento costituente il primo atto con cui l'Ufficio esercita la pretesa tributaria deve essere congruamente motivata, esplicitando le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa, non potendosi ritenere tale quella in cui venga fatto un generico riferimento ad un "omesso versamento" senza ulteriori specificazioni. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la motivazione della cartella non può essere integrata in sede processuale).

Rif. Normativi

- L. 27/07/2000, n. 212, art. 7

Conformità

- Cass. civ., sez. 5, n. 2219 del 30/01/2025
- Cass. civ., sez. 5, ord. n. 19149 dell'11/07/2024
- Cass. civ., sez. 5, ord. n. 14161 del 21/02/2024
- Cass. civ., sez. 6-5, ord. n. 34634 del 24/11/2022
- Cass. civ., Sez. U, n. 22281 del 14/07/2022

Anno pubb.

2025